



Al Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-02-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2»;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"*»;
- VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;

- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella G.U. 6 luglio 2007, n. 155;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*», e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;
- VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»;
- VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100, in particolare, l’articolo 3, comma 7, il quale prevede che “*con le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza*”;
- VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante “*Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;
- VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;
- VISTO il “*Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici*”, emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica e, in particolare, l’art 10 “*Clausole finali*” che prevede: «*Le amministrazioni organizzano le prove selettive in strutture decentrate a livello regionale e, ove possibile, a livello provinciale in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati, al fine di escludere rigorosamente o, quantomeno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei candidati.*»
- VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022) contenente l’aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, particolare:”10. *Clausole finali In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, le amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.*”
- TENUTO CONTO che il Ministero ha istituito un Tavolo tecnico, nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 settembre 2021, n. 1095, composto da esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, per lo svolgimento di attività consultiva e di supporto al Ministro finalizzata all’approfondimento, allo studio e alla formulazione di proposte in tema di accesso alle Università, elaborate nella relazione finale del 9 dicembre 2021;
- VISTA la risoluzione approvata in data 15 febbraio 2022 dalla VII Commissione parlamentare (cultura, scienza e istruzione) n. 7-00789;
- VISTA la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell’università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione delle proposte individuate dal predetto Tavolo;
- VISTA la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) attuativa della Convenzione quadro firmata dal Ministro dell’università e della ricerca in data 12 novembre 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data

27/11/2020 n. 2266, volta a stabilire una collaborazione sul tema della revisione, a legislazione invariata, delle modalità di accesso ai corsi di laurea a numero programmato LM-41, LM-42 e LM-46 e della relativa implementazione, secondo le proposte formulate dall'apposito Tavolo di lavoro e le direttive impartite dal Parlamento, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni, ferme le indicazioni circa i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove fissate annualmente da Ministero con apposito decreto;

- VISTO il decreto del Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca 17 marzo 2022, prot. n. 370, avente ad oggetto l'approvazione della Convenzione sopra citata, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2022, prot. n. 1352;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 6 giugno 2022, prot. n. 555 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023;
- CONSIDERATO che, nel dettaglio, verranno diramate agli Atenei, sede di prova, apposite linee guida dalla Direzione generale competente;
- VISTA la comunicazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 14 giugno 2022 prot. n. 15666 con la quale si rende nota la disponibilità degli atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, ad eccezione dell'università di Bergamo, Ca' Foscari di Venezia, Benevento e Mediterranea "Reggio Calabria", al fine di ridurre al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l'espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale nonché di consentire ai candidati, all'atto dell'iscrizione alla prova di ammissione, di indicare la residenza o il domicilio ai fini dell'individuazione della sede di svolgimento della prova;
- VISTA la nota del 15 giugno 2022, prot. n. 15695 con la quale la Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità ha chiesto il mantenimento anche per l'a.a. 2022/2023 della disposizione relativa all'accettazione di certificazioni di disabilità o DSA scadute e non ancora rinnovate, al momento dell'iscrizione della prova, da parte degli Enti territoriali deputati al rinnovo;
- VISTA l'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana e in lingua inglese presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'aa. 2022/2023;
- TENUTO CONTO che gli eventuali posti non coperti dai candidati provenienti dai paesi non UE e residenti all'estero, per il mancato superamento della prova di ammissione o per insufficienti iscrizioni alla medesima, sono messi a disposizione degli Atenei, come da separato decreto, per gli scorrimenti della graduatoria dei rispettivi corsi di laurea e per le assegnazioni a favore dei candidati dei paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia;
- VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2022\2023;

RITENUTO	di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico; 2022\2023;
RAVVISATA	la necessità di definire, per l'anno accademico 2022\2023 le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata.

DECRETA

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2022\2023 l'ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame disciplinata dal presente decreto.

Le università assicurano il rispetto e l'attuazione delle misure in materia di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, vigenti al momento dell'espletamento della prova di ammissione ed applicabili sull'intero territorio nazionale.

Art. 2

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria**)

1. **La prova di ammissione** ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria**, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, **è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova come da programmi di cui all'allegato A del presente decreto.**

Essa **è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca** avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e della Commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale n. 555/2022 citato in premessa, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di **sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta**, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;

- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. I candidati allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.
6. Per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.
7. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 6 sono definite da ciascun ateneo e pubblicate sul relativo sito *web* dedicato.

Art. 3

(Corsi di laurea magistrale in **medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria** **in lingua inglese**)

1. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 4

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina veterinaria**)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova.

Essa è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e della Commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale n. 555/2022 citato in premessa, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei

programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- diciannove (19) quesiti di biologia;
- diciannove (19) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.
6. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 5 sono definite da ciascun Ateneo e pubblicate sul relativo sito *web* dedicato.

Art. 5

(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo.
2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2 ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Ciascun ateneo assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
5. Ciascun ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.

Art. 6

(Accademie militari)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero difesa del 17 dicembre 2021, M D GMIL REG 2021 0543679 con

riferimento ai programmi previsti dall'Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Art. 7

(Calendario delle prove di ammissione)

1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

CORSO DI STUDIO	DATA SVOLGIMENTO PROVA
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana	martedì 6 settembre 2022
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria	giovedì 8 settembre 2022
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua inglese	martedì 13 settembre 2022
Corsi di laurea delle professioni sanitarie	giovedì 15 settembre 2022

Art. 8

(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale di cui agli articoli 2 e 4 i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova di cui ai medesimi articoli 2 e 4.
2. I candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. Ai candidati di cui all'art. 5 del presente decreto non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati di cui all'art. 5 sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0) punti. Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
4. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I

candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.

5. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta
- meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
- 0 punti per ogni risposta omessa

6. Per i corsi di cui agli articoli 2 e 4, è redatta, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 5, la rispettiva graduatoria unica nazionale relativa ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

7. La graduatoria riservata ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università.

8. Per i corsi di cui all'articolo 5, le università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 5, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

9. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

a) per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

b) per la graduatoria del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, biologia, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze e conoscenze acquisite negli studi;

c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale.

Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

d) Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera c) del punto 9, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

10. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Art. 9

(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.
3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
4. L'ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
 - a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;
 - b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al d. m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; videingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario;

formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale *University* in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova, prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 3 al presente decreto.

Art. 11

(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 sono ripartiti tra le università con successivo decreto.
2. Ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa, ripartiti tra le università con successivo decreto.

Art. 12

(Trasparenza delle fasi del procedimento e rimedi giudiziari)

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

5. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro “*status*”, presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l’interesse a permanervi. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

Il presente decreto, in quanto atto amministrativo generale, è sottratto all’accesso agli atti ed all’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990 e dell’art 5 bis, co. 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

Art. 13

(“Nuove modalità e contenuti” per l’a.a. 2023/2024 e 2024/2025)

Con successivo decreto del Ministro dell’università e della ricerca sarà specificamente disciplinata la revisione del sistema di accesso nel medio periodo (a.a. 2023\2024 e a.a. 2024/2025), mediante l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove di ammissione diverse da quelle attualmente adottate e caratterizzate dalla somministrazione di test del tipo “TOLC – Test Online CISIA”, secondo i seguenti criteri direttivi:

- a) ripetibilità nel periodo precedente il concorso: i test potranno essere svolti dai candidati a partire dal penultimo anno della scuola secondaria superiore e per due volte l’anno. I predetti test, quindi, potranno essere svolti in anticipo rispetto alle modalità attualmente adottate e il candidato potrà utilizzare i punteggi ottenuti, nell’arco del biennio, al fine di partecipare al concorso di ammissione al corso di laurea di interesse;
- b) predeterminazione e pubblicizzazione dell’arco temporale e delle specifiche giornate in cui i test potranno essere svolti;
- c) utilizzo di postazioni informatiche dedicate, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle sedi universitarie;
- d) consentire la partecipazione ai test anche ai candidati che abbiano già conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Indipendentemente dalla richiesta di iscrizione saranno disponibili al link <https://accessoprogrammato.miur.it/2022/index.html> informazioni e strumenti gratuiti, messi a disposizione dalle diverse sedi universitarie, come supporto all’orientamento in ingresso e per il miglioramento della preparazione iniziale dei candidati.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa